

**730.****Allegato A**

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni .....</b>	3	<b>Progetti di legge nn. 332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541 .....</b>	6
Missioni valevoli nella seduta del 31 maggio 2000 .....	3	(Sezione 1 – Articolo 26, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	6
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di un deputato ad una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 2 – Articolo 27 ed emendamenti) .....	8
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 3 – Articolo 28 ed emendamenti) .....	9
Ministero dell'interno (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 4 – Articolo 29, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	10
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 5 – Articolo 30, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	15
Procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della penitenza) .....	5	(Sezione 6 – Articolo 10, emendamenti e subemendamenti) .....	17
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 7 – Ordini del giorno) .....	25
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	<b>Interrogazioni a risposta immediata .....</b>	29
		(Sezione 1 – Iniziative per favorire la cura dei malati psichici) .....	29
		(Sezione 2 – Decisione del comitato bioetico dell'ospedale civico di Palermo circa l'intervento sulle gemelle siamesi peruviane) .....	29
		(Sezione 3 – Misure per la riduzione del prezzo dei combustibili) .....	30

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

PAG.		PAG.	
(Sezione 4 – Modifica dell'attuale sistema di tassazione sull'utilizzo del gas metano) ...	31	(Sezione 9 – Orientamento del Governo circa la « giornata dell'orgoglio omosessuale » prevista per l'8 luglio a Roma) .....	33
(Sezione 5 – Orientamenti del Governo circa le recenti iniziative assunte da alcune regioni settentrionali) .....	31	<b>Proposte di legge nn. 424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877</b> .....	34
(Sezione 6 – Ammodernamento della strada statale Appia nel tratto Benevento-Caserta) .....	32	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	34
(Sezione 7 – Tutela delle minoranze linguistiche e della cooperazione transfrontaliera) .....	32	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	35
(Sezione 8 – Iniziative del Governo per favorire la crescita dell'occupazione) .....	33	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	37
		(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	39
		(Sezione 5 – Articolo 5, emendamenti e subemendamento) .....	40

## COMUNICAZIONI

### **Missioni valevoli nella seduta del 31 maggio 2000**

Angelini, Bampo, Bastianoni, Bordon, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pistone, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Saonara, Schietroma, Schmid, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Angelini, Bampo, Bastianoni, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pistone, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Salvati, Schietroma, Schmid, Sica, Solaroli, Tremaglia, Armando Veneto, Visco, Vita.

### **Annunzio di proposte di legge.**

In data 30 maggio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARRAS e VITALI: « Istituzione del Comitato parlamentare permanente sull'astensionismo elettorale » (7028);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali » (7029);

ABATERUSSO e ROTUNDO: « Disposizioni in materia di garanzie concesse a favore di cooperative agricole » (7030);

ABATERUSSO: « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura » (7031);

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità dello Stato » (7032).

Saranno stampate e distribuite.

### **Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 30 maggio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PISAPIA: « Modifica all'articolo 134 della Costituzione, concernente l'attribuzione alla Corte costituzionale della competenza in materia di insindacabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione » (7033).

Sarà stampata e distribuita.

### **Adesione di un deputato ad una proposta di legge.**

La proposta di legge BERLUSCONI ed altri: « Disposizioni in materia di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti industriali strategici » (6807) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Selva.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

*Commissione I (Affari costituzionali):*

BERGAMO ed altri: « Abrogazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica » (6979) *Parere delle Commissioni II e VII*;

PROPOSTA COSTITUZIONALE APOLLONI: « Abrogazione degli articoli 14, 22 e 66 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (6991) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

MARTINAT ed altri: « Collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti nominati componenti della Giunta delle regioni a statuto ordinario che non sono consiglieri regionali » (6992) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

*Commissione II (Giustizia):*

BERGAMO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema carcerario italiano » (6980) *Parere delle Commissioni I e V*;

*Commissione VI (Finanze):*

BALLAMAN ed altri: « Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le vendite effettuate tramite il commercio elettronico » (6995) *Parere delle Commissioni I, V e X*;

*Commissione VII (Cultura):*

SOAVE ed altri: « Concessione di un finanziamento all'università degli studi di Torino per la realizzazione del polo universitario di Cuneo » (6973) *Parere delle Commissioni I e V*;

TASSONE ed altri: « Istituzione in Benevento della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici » (7000) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

*Commissione IX (Trasporti):*

TOSOLINI e MARTINI: « Disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale » (6993) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

**Trasmissione dalla Presidenza  
del Consiglio dei ministri.**

Con lettere in data 26 maggio 2000, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di due ordinanze emesse in data 6 e 11 maggio 2000 dal ministro dei trasporti e della navigazione – su delega del Presidente del Consiglio dei ministri – nei confronti, rispettivamente, del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. proclamato dalle organizzazioni sindacali FISAS, COMU, UCS, SAPEC, SAPENT, FLTU-CUB, COORDINAMENTO NAZIONALE DELEGATI RSU E FEDERAZIONE INTERATEGORIALE SINDACATI AUTONOMI SETTORE TRASPORTI dalle ore 21,00 del 13 maggio 2000 alle ore 21,00 del 14 maggio 2000; nei confronti del personale aeroportuale della società SEA di Linate e Malpensa proclamato dall'organizzazione sindacale SULTA-CUB dalle ore 5,30 del giorno 10 maggio 2000 alle ore 1,00 dell'11 maggio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal Ministero dell'interno.**

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 23 maggio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni in merito ai contributi erariali relativi all'anno 2000 a favore della provincia e del comune di Napoli nonché del comune di Palermo per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 29 maggio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 27 aprile 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 30 maggio 2000, il deputato Mario PRESTAMBURGO

ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Trieste n. 268/99 R.G.N.R. — n. 1596/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 30 maggio 2000, il deputato Silvio BERLUSCONI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, n. 6527/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue finzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Trasmissione dal difensore civico della regione Campania.**

Il difensore civico della regione Campania, con lettera pervenuta alla Presidenza in data 29 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico aggiornata a marzo 2000 (doc. CXXVIII, n. 1/16).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI; LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743 2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)*

**(A.C. 332 – sezione 1)**

**ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

*(Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali).*

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica delle condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la verifica delle condizioni reddituali è effettuata tenendo conto altresì della composizione del nucleo familiare, della presenza all'interno dello stesso di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza, previo accertamento delle condizioni psico-fisiche.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26  
DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 26.**

*Al comma 1, sostituire le parole: delle condizioni reddituali con le seguenti: della condizione economica del richiedente.*

**26. 8. La Commissione.**

*Al comma 1, dopo la parola: reddituali aggiungere le seguenti: e patrimoniali.*

**26. 5. Maura Cossutta, Saia.**

*Sopprimere il comma 2.*

**26. 9. La Commissione.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I contributi economici relativi ai servizi sociali obbligatori sono richiesti dai comuni esclusivamente agli assistiti maggiorenni.

**26. 2. Valpiana, Giordano, Nardini.**

*Al comma 2, sostituire le parole da: della composizione del nucleo familiare fino alla fine del comma con le seguenti: della presenza, all'interno del nucleo familiare, di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza accertata ai sensi della normativa vigente.*

**26. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , eccettuate le persone in stato di*

invalidità grave o gravissima, per le quali il riferimento è effettuato al solo reddito individuale.

**26. 4.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le persone con *handicap* in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di particolare gravità ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 162, le condizioni reddituali vengono valutate sulla base del reddito personale.

**26. 6.** Maura Cossutta, Saia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Ai sensi degli articoli 433 e 438 del codice civile, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti maggiorenni.

**26. 7.** Maura Cossutta, Saia.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis.

1. A decorrere dal 61° giorno di degenza presso le residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60 per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento deve essere effettuato con frequenza mensile.

2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano leggi per:

a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di

poter provvedere alle proprie esigenze non soddisfatte dall'istituzione in cui è ricoverato, quali oneri verso terzi, vestiario, piccole spese personali e similari, ovvero alle necessità dei coniugi conviventi o comunque a proprio carico;

b) garantire ai ricoverati nelle residenze sanitarie anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo dell'indennità di accompagnamento degli utenti delle residenze sanitarie anziani (RSA) è destinato all'azienda locale che ne ha disposto il ricovero.

**26. 01.** Novelli.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis.

1. A decorrere dal 61° giorno di degenza presso le residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60 per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento deve essere effettuato con frequenza mensile.

2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano leggi per:

a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter provvedere alle proprie esigenze personali e similari, ovvero alle necessità dei coniugi conviventi o comunque a proprio carico;

b) garantire ai ricoverati nelle residenze sanitaria anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo dell'indennità di accompagnamento è destinato all'azienda sanitaria locale che ne ha disposto il ricovero.

**26. 02.** Maura Cossutta, Saia.

**(A.C. 332 – sezione 2)**

**ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**SEZIONE III**

**DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI CON ALTRI INTERVENTI.**

**ART. 27.**

*(Integrazione socio-sanitaria).*

1. Fermo restando quanto stabilito in materia di integrazione socio-sanitaria dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sono individuate le prestazioni da ricondurre alla tipologia delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. La regione disciplina le modalità organizzative ed i criteri di finanziamento dell'integrazione socio-sanitaria nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 e dall'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. I comuni e le aziende unità sanitarie locali adottano, nel rispetto delle specifiche

competenze organizzative e finanziarie, programmi coordinate e forme di gestione integrata.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO**

**SEZIONE III**

**DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI CON ALTRI INTERVENTI**

**ART. 27.**

*(Integrazione socio-sanitaria).*

*Sopprimerlo.*

**27. 1.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 27.**

*(Definizione e modalità per l'integrazione socio-sanitaria).*

1. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e la quota sociale delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono ricomprese nei livelli essenziali non riducibili, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), e sono di competenza dei comuni. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le prestazioni da ricondurre alla tipologia delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. La regione disciplina le modalità organizzative ed i criteri di finanziamento dell'integrazione socio-sanitaria, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 e dall'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. I comuni, anche in forma associata, e le aziende unità sanitarie locali, adottano, nel rispetto delle specifiche competenze organizzative e finanziarie, programmi coordinati e forme di gestione integrata, anche attraverso la stipula di protocolli di intesa che, nel rispetto della normativa regionale di cui al comma 2 e dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, definiscono le ripartizioni delle rispettive competenze e la suddivisione del relativo onere finanziario.

**Testo alternativo del relatore di minoranza  
on. Cè.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* a rilevanza sanitaria aggiungere le seguenti: e la quota sociale delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono ricomprese nei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22 e.

**27. 6.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* del Ministro per la solidarietà sociale aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della sanità e con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**27. 2.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, dopo le parole:* i comuni aggiungere le seguenti: anche in forma associata.

**27. 3.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* anche attraverso la stipula di protocolli di intesa che, nel rispetto della normativa regionale di cui al precedente comma 2 e dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo, definiscono la ripartizione delle rispettive competenze e la suddivisione del relativo onere finanziario.

**27. 4.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali prevede, tra le altre, prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale, nonché misure economiche per consentire la vita autonoma o la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana.

**27. 7.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

**(A.C. 332 – sezione 3)**

**ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 28.**

*(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali).*

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone gravemente dipendenti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 28.**

*(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali).*

*Sopprimerlo.*

**28. 2.** Novelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 28.**

*(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali).*

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali, ad esclusione di quelle ricomprese nei livelli essenziali non riducibili, di cui all'articolo 18, comma 3, lettere *a*) e *b*) erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone gravemente dipendenti.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, *con le seguenti:* dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

**28. 3. La Commissione.**

*Al comma 1, dopo le parole:* prestazioni sociali *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di quelle ricomprese nei livelli essenziali non riducibili, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a*) della presente legge.

**28. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* persone gravemente dipendenti *con le seguenti:* persone anziane e disabili.

**28. 4. La Commissione.**

**(A.C. 332 – sezione 4)**

**ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 29.**

*(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale).*

1 È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli af-

fari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO**

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 29.**

*(Istituzione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale).*

*Sostituirlo con i seguenti:*

**ART. 29.**

*(Istituzione della commissione di indagine sull'esclusione sociale).*

1. È istituita, in sostituzione dell'esistente Commissione di indagine sulla povertà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sull'esclusione sociale.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le

rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà, sulle condizione di discriminazione, sull'emarginazione e sulla mancanza di pari opportunità in Italia, di promuovere la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuovere cause e conseguenze dell'esclusione sociale e di promuovere valutazioni sull'effetto del medesimo fenomeno. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed, annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate, anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui all'articolo 18.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base dalla relazione, di cui al secondo periodo del comma 2.

4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati dall'Unione province d'Italia, due dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e due scelti dal Ministro per la solidarietà sociale, per un periodo di tre anni. I componenti della Commissione possono essere nominati per un massimo di due volte consecutive.

5. La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

6. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20.

## ART. 29-bis.

(*Istituzione della commissione d'indagine sulla famiglia*).

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla famiglia.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla condizione e l'evoluzione della famiglia in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per favorire la tutela e la protezione della famiglia. La Commissione predisponde per il Governo rapporti e relazioni ed, annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate, anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui all'articolo 18.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati dall'Unione province d'Italia, due dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, due scelti dal Ministro per la solidarietà sociale, per un periodo di tre anni. I componenti della Commissione possono essere nominati per un massimo di due volte consecutive.

4. La Commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, quantificati in

un massimo di 300 milioni annui, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sull'esclusione sociale *con le seguenti*: È istituita presso la Presidenza del Consiglio, dipartimento degli affari sociali, una Commissione per i servizi sociali avente il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente legge, nonché di coordinare l'attività delle conferenze programmatiche che vengono svolte a livello di enti locali.

\* 29. 7. Volontè, Tassone.

*Al comma 1, sostituire le parole:* È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sull'esclusione sociale *con le seguenti*: È istituita presso la Presidenza del Consiglio, dipartimento degli affari sociali, una Commissione per i servizi sociali avente il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente legge, nonché di coordinare l'attività delle conferenze programmatiche che vengono svolte a livello di enti locali.

\* 29. 9. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divila, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, dopo le parole:* È istituita aggiungere *le seguenti*, in sostituzione dell'esistente Commissione di indagine sulla povertà.

29. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* e sull'emarginazione *con le seguenti*: sulle condizioni di discriminazione, sull'emarginazione e sulla mancanza di pari opportunità.

29. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 dell'articolo 18 della presente legge.

**29. 5.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale *con le seguenti:* e rieleggibili per un massimo di due volte consecutive, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su indicazione del Ministro per la solidarietà sociale. Gli esperti di detta Commissione sono indicati rispettivamente: due dall'Unione province italiane, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, due dal Ministro per la solidarietà sociale, uno dai rappresentanti dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 1, comma 4. La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto a maggioranza all'interno della stessa.

**29. 4.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**29. 11.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 5, dopo le parole:* della Commissione *aggiungere le seguenti:*, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue.

**29. 12. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*Al comma 5, dopo le parole:* della Commissione *aggiungere le seguenti:*, quantificati in un massimo di 300 milioni annui.

**29. 6.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Alla rubrica, sostituire le parole:* della Commissione di indagine sull'esclusione sociale *con le seguenti:* di una Commissione per i servizi sociali.

\* **29. 8.** Volontè, Tassone.

*Alla rubrica, sostituire le parole:* della Commissione di indagine sull'esclusione sociale *con le seguenti:* di una Commissione per i servizi sociali.

\* **29. 10.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divila, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis.

*(Istituzione della commissione d'indagine sulla famiglia).*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla famiglia.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla condizione e l'evoluzione della famiglia in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per favorire la tutela e la protezione della famiglia. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed, annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate, anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati dall'Unione pro-

vince d'Italia, due dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due scelti dal Ministro per la solidarietà sociale, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, per un periodo di tre anni.

4. La Commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20.

**29. 01.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
29. 02 DELLA COMMISSIONE

*All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al comma 2, dopo le parole: di volontariato inserire le seguenti: nonché gli enti di volontariato e di promozione sociale.*

**0. 29. 02. 2.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al comma 2, dopo le parole: utilità sociale inserire le seguenti: nonché gli organismi del privato sociale.*

**0. 29. 02. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al comma 2, dopo le parole: utilità sociale inserire le seguenti: nonché le IPAB.*

**0. 29. 02. 3.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e, ove possibile, nel mondo del lavoro.*

**0. 29. 02. 4.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Alla ripartizione dei finanziamenti di cui al comma precedente si provvede entro il 28 febbraio di ogni anno. La prima ripartizione viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma precedente. Le regioni, entro sessanta giorni dal ricevimento dei finanziamenti, provvedono alla erogazione dei medesimi tra gli aventi diritto.

**0. 29. 02. 5.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis.

*(Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema).*

1. Allo scopo di assicurare il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo di cui all'articolo 20 è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le associazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le

modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000.

**29. 02.** (*Nuova formulazione*). La Commissione.

**(A.C. 332 – sezione 5)**

**ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 30.**

*(Abrogazioni).*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72

della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 25 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESEN-  
TATI ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO  
UNIFICATO**

**ART. 30.**

*(Abrogazioni).*

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 marzo 1971 fino alla fine del comma con le seguenti: 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge 30 marzo 1971, n. 118, ad eccezione degli articoli 2, 24, 26, 27, 28, comma 1, 30 e 31.*

**30. 1.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 30 marzo 1971, n. 118, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 28.*

**\* 30. 2.** Gardiol.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 30 marzo 1971, n. 118, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 28.*

**\* 30. 3.** Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
30. 01 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole da: La Presidenza del Consiglio fino a funzioni statali con le seguenti: ogni regione è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di massimo cinque unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni in campo socio-assistenziale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1 sopprimere il secondo periodo;*

*al comma 2 sostituire le parole:* agli oneri di cui al comma 1 con le seguenti: per la attuazione di quanto disposto dal presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo speciale, denominato Fondo nazionale per la gestione del personale per le politiche sociali. Tale Fondo viene ripartito annualmente tra le regioni, con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle unità di personale assunte da ogni regione. All'onere derivante dalla costituzione di detto fondo.

**0. 30. 01. 7.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole da: La Presidenza del Consiglio fino a funzioni statali con le seguenti: Ogni regione è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale dotato di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni in campo socio-assistenziale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il predetto

personale può essere assunto nella misura massima di una persona ogni seicentomila abitanti;

*al comma 2 sostituire le parole:* agli oneri di cui al comma 1 con le seguenti: per la attuazione di quanto disposto dal presente articolo è istituito, presso il Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, un Fondo speciale denominato Fondo nazionale per la gestione del personale per le politiche sociali. Tale Fondo viene ripartito annualmente tra le regioni, con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle unità di personale assunte da ogni regione. All'onere derivante dalla costituzione di detto fondo.

**0. 30. 01. 8.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n. 5.*

*Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole:* 7 miliardi con le seguenti: 350 milioni.

**0. 30. 01. 10.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n. 10.*

*Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole:* 7 miliardi con le seguenti: 700 milioni.

**0. 30. 01. 2.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n. 25.*

*Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7 miliardi con le seguenti: 1.750 milioni.*

**0. 30. 01. 4.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n. 50.*

*Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7 miliardi con le seguenti: 3.500 milioni.*

**0. 30. 01. 3.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sopprimere le seguenti parole: politiche di integrazione degli immigrati.*

**0. 30. 01. 5.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sopprimere le seguenti parole: al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

**0. 30. 01. 6.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, sostituire le parole da: Le procedure selettive fino alla fine con le seguenti: Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'ar-

ticolo 59, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

**0. 30. 01. 1.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 31.

*(Disposizioni sul personale).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di n. 100 unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le procedure selettive avvengono nei termini e con le modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni previste dallo stesso articolo 39.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**30. 01. Governo.**

**(A.C. 332 – sezione 6)**

## ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

*(Istituzioni pubbliche di assistenza  
e beneficenza).*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo le modalità previste dall'articolo 18, comma 6, della presente legge prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB che svolgono attività di erogazione di servizi alla persona al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione degli stessi, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola-menta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini della gestione di servizi alla persona; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore di altre IPAB che rientrano nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TE-  
STO UNIFICATO

ART. 10.

(*Istituzioni pubbliche di assistenza  
e beneficenza*).

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Lucchese, Del Barone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

(*Istituzioni pubbliche di assistenza e bene-  
ficenza*).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle IPAB quali enti dotati di un regime giuridico caratterizzato da autonomia statutaria che disciplina l'assetto funzionale e organizzativo, autonomia patrimoniale e imprenditoriale, negoziale e processuale, contabile, gestionale e tecnica. Il regime giuridico di tali soggetti dovrà, inoltre, assicurare la disciplina del personale secondo il diritto privato e l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera a), secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, prevedendo anche la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni e la salvaguardia nella gestione e nell'utilizzo dei beni patrimoniali degli scopi statutari e dei fini di sviluppo dell'azienda;

c) previsione di controlli degli atti dell'ente secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, per le spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, alienazioni, cessioni e permute. Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione;

d) conferma nella nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, previste dalla vigente normativa sulle IPAB;

e) previsione, per le IPAB che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci, della libertà di opzione per la trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, su semplice delibera dell'organo di gestione, purché assunta in conformità degli statuti e delle tavole di fondazione;

f) previsione per le IPAB che svolgono attività di mera amministrazione del proprio patrimonio di adeguare, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma I, nel rispetto della volontà dei fondatori, i rispettivi statuti a principi di efficienza, efficacia e trasparenza della gestione, istituendo appositi strumenti di verifica della stessa;

g) previsione di meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione dei soggetti di cui alla lettera f), ai fini di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera a);

*h)* mantenimento della possibilità di scioglimento delle IPAB che, dopo accurate verifiche da parte della regione e degli enti locali siano inattive da almeno un biennio o risultino esaurite le loro finalità istitutive, nonché delle IPAB che, trascorso il termine di cui alla lettera *f*), non si siano adeguate a quanto disposto dalla medesima lettera *f*);

*i)* salvaguardia, nel caso di scioglimento dell'IPAB, della effettiva e compiuta destinazione dei patrimoni alla stessa appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB stessa;

*l)* applicazione, agli enti di cui alle lettere *a*) e *d*) della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge.

2. Sullo schema di decreto di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema medesimo alle suddette commissioni.

3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *e*), e all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità e di economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.**

*Al comma 1 alinea, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.*

**10. 2.** Cè, Dalla Rosa, Cavalieri.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 31.

*All'emendamento 10. 31, aggiungere, in fine, le parole: e le organizzazioni rappresentative delle IPAB.*

**0. 10. 31. 1.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , dopo aver sentito le competenti Commissioni parlamentari,*

**10. 31.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divilella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

*3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate del decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento, nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera I) e all'articolo 9, comma 1, lettera c), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità ed economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.*

**10. 3.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10. 43  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 10. 43 della Commissione, dopo le parole:* delle IPAB aggiungere le seguenti: che operano in campo socio-assistenziale.

**0. 10. 43. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 10. 43 della Commissione, sostituire le parole:* di cui all'articolo 22 con le seguenti: nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11.

**0. 10. 43. 2.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* nella programmazione fino a: articolo 18, comma 6, con le seguenti: delle IPAB nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22.

**10. 43.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* sistema integrato d'interventi e servizi sociali aggiungere la seguente: obbligatori.

\* **10. 4.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* sistema integrato d'interventi e servizi sociali aggiungere la seguente: obbligatori.

\* **10. 5.** Novelli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* che svolgono attività di erogazione di servizi alla persona.

**10. 32.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola:* statutaria, aggiungere le seguenti: che disciplina l'assetto funzionale e organizzativo, autonomia.

**10. 15.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola:* patrimoniale aggiungere le seguenti: e imprenditoriale, negoziale e processuale.

**10. 16.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica.

**10. 17.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* , nonché l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

**10. 18.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole:* di controllo aggiungere le seguenti: , secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

**10. 19.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da:* , nonché di forme fino alla fine del numero, con le seguenti: Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione.

**10. 20.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **10. 6.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **10. 7.** Novelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **10. 37.** Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 30

*All'emendamento 10. 30, sostituire le parole:* fermi restando i vincoli imposti *con le seguenti:* oltre quelle previste dalle vigenti disposizioni e nel rispetto dei principi stabiliti.

**0. 10. 30. 1.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* prevedere nuove possibilità di trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermi restando i vincoli imposti dalle tavole di fondazione e dagli statuti.

**10. 30.** Cuccu.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* trasformazione delle IPAB *aggiungere le seguenti:*, che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci.

**10. 21.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:* due anni *con le seguenti:* tre anni.

**10. 22.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10. 44  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 10. 44 della Commissione, sostituire le parole:* del potenziamento *con le seguenti:* della gestione e del potenziamento.

**0. 10. 44. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 10. 44 della Commissione, sostituire le parole:* del potenziamento *con le seguenti:* di una corretta gestione.

**0. 10. 44. 2.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:* della gestione di servizi alla persona *con le seguenti:* del potenziamento dei servizi.

**10. 44.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole:* ai fini della gestione di servizi *aggiungere la seguente:* obbligatori.

\* **10. 8.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole:* ai fini della gestione di servizi *aggiungere la seguente:* obbligatori.

\* **10. 9.** Novelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f)* confermare la nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, prevista dalla vigente normativa sulle IPAB, nonché prevedere meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB, al fine di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo

scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona.

**10. 23.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) stabilire la separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari ed immobiliari delle IPAB, comprese quelle trasformate in base alle norme precedenti, non possono essere utilizzate per la copertura delle spese correnti, ma devono sempre essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale.

\* **10. 10.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) stabilire la separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari ed immobiliari delle IPAB, comprese quelle trasformate in base alle norme precedenti, non possono essere utilizzate per la copertura delle spese correnti, ma devono sempre essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale.

\* **10. 11.** Novelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) stabilire la separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni,

garantendo in ogni caso che i beni mobiliari ed immobiliari delle IPAB, comprese quelle trasformate in base alla normativa precedente, non possano essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. I redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati ai servizi sociali obbligatori. Costituisce violazione dell'articolo 328 del codice penale la trasformazione patrimoniale avvenuta in assenza di previa autorizzazione della giunta regionale.

**10. 35.** Gardiol.

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: il trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera b), secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché prevedere.*

**10. 24.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: la possibilità di separare la con le seguenti: le modalità per la separazione obbligatoria della.*

**10. 41.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: alla realizzazione con le seguenti: allo sviluppo e al potenziamento.*

**10. 45.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I beni mobiliari e immobiliari delle IPAB, comprese quelle trasformate in base alle norme precedenti, non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti e devono essere conservati come patrimoni. I redditi dei beni mobili e immobili devono essere esclusivamente destinati ai servizi cui accedono, prioritariamente, i soggetti in con-*

dizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

**10. 40.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) prevedere che le regioni autorizzino le trasformazioni patrimoniali delle IPAB. Nel caso delle regioni inadempienti si applica l'articolo 328 del codice penale.*

**10. 39.** Maura Cossutta, Saia.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 34

*All'emendamento 10. 34, sostituire le parole: possano essere adeguate ai principi della presente legge con le seguenti: si adeguino ai principi della presente legge o non riprendano l'attività entro due anni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3.*

**0. 10. 34. 1.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: risultino esaurite aggiungere le seguenti: e non possano essere adeguate ai principi della presente legge.*

**10. 34.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: a favore di altre IPAB fino alla fine della lettera con le seguenti: ai comuni con vincolo di destinazione al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali locale.*

**10. 38.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: di altre IPAB fino alla fine della lettera con le seguenti: dei comuni in cui hanno le sedi operative o sono situati i beni immobili. I comuni devono destinare i patrimoni e i redditi esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Si applica quanto previsto dalla precedente lettera g).*

\* **10. 12.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: di altre IPAB fino alla fine della lettera con le seguenti: dei comuni in cui hanno le sedi operative o sono situati i beni immobili. I comuni devono destinare i patrimoni e i redditi esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Si applica quanto previsto dalla precedente lettera g).*

\* **10. 13.** Novelli.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: di altre IPAB fino alla fine della lettera, con le seguenti: a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB sottoposta a scioglimento.*

**10. 25.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10. 46 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 10. 46 della Commissione, sostituire le parole: di altre IPAB o dei comuni con le seguenti: delle IPAB del territorio e, nel caso di inesistenza delle stesse, ai comuni.*

**0. 10. 46. 2.** Scantamburlo.

*All'emendamento 10. 46 della Commissione, sostituire le parole: allo scopo di promuovere e potenziare il con le seguenti: che rientrano nel.*

**0. 10. 46. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:* a favore di altre IPAB che rientrano nel *con le seguenti:* e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il.

**10. 46.** (*Nuova formulazione*) La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 33

*All'emendamento 10. 33, aggiungere, in fine, le parole:* ed ove non diversamente stabilito dagli statuti o dalle tavole di fondazione.

**0. 10. 33. 1.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole:* a favore di altre IPAB *aggiungere le seguenti:*, comprese quelle di cui alla lettera d),

**10. 33.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:* prevedere l'acquisizione del loro patrimonio per le finalità di cui alla presente legge.

**10. 36.** Procacci, Gardiol.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) prevedere l'applicazione agli enti di cui alla lettera b) della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge.

**10. 26.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**10. 42. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento, nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera f) e all'articolo 9, comma 1, lettera c), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità ed economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

**10. 14.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

(A.C. 332 – sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 332 ed altre;

preso atto che l'articolo 25, comma 1, lettera h), prevede la revisione delle modalità e dei criteri, nonché lo snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile ed alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni previdenziali;

considerato che le nuove tabelle ministeriali, più rigide, prevedono solo due soglie per aver diritto ai trattamenti di invalidità: il 100 per cento che riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento (788 mila lire mensili), ed il 74 per cento al di sotto del quale l'assegno di invalidità (338 mila lire al mese) non è erogato; ciò fa sì che, ad esempio, due invalidi, uno al cento per cento e l'altro al novantanove per cento, entrambi con l'impossibilità di

deambulare e ambedue con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, siano trattati differentemente;

tenuto conto che, stante i nuovi criteri, non è detto che il taglio di oltre 172 mila pensioni di invalidità, con un conseguente risparmio di circa 961 miliardi di lire, (si veda l'elaborazione de *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 1999 su dati ISTAT ed INPS aggiornati al gennaio 1998) significhi la scoperta di altrettanti falsi invalidi;

valutato che, a tutt'oggi, sono state effettuate 318.904 revisioni, e che delle 71.926 revoche eseguite, per un importo di 440 miliardi di lire, l'80 per cento viene impugnato con risultati positivi;

attestato che il problema coinvolge oltre 3.500.000 disabili e le loro famiglie;

impegna il Governo:

a procedere, nell'esercizio della delega di cui al citato articolo 25, comma 1, lettera *h*), ad una revisione mirata, puntuale ed organica dei trattamenti pensionistici e delle indennità di accompagnamento nelle province in cui il rapporto fra invalidi e lavoratori regolarmente occupati è cresciuto in misura esponenziale rispetto alla media nazionale, con relativa segnalazione alla magistratura competente dei componenti le commissioni mediche esamminatrici in tutti quei casi in cui sia configurabile un'ipotesi di reato;

a rivedere modalità e criteri relativi alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei trattamenti di invalidità nel senso di un irrigidimento dei controlli, anziché delle tabelle, al fine di non cadere nell'errore – pensando che risparmi di spesa per tagli alle pensioni di invalidità equivalgano all'individuazione di falsi invalidi – di colpire i veri invalidi.

**9/332/1.** Michelon, Cè.

La Camera,

premesso che:

in Italia sono centinaia di migliaia i malati affetti da patologie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzahimer, la sclerosi multipla, che soffrono la mancanza di una specifica assistenza domiciliare, soprattutto in alcune aree del territorio nazionale che palesano strutture non ancora in grado di fronteggiare adeguatamente le esigenze;

sono molti e gravi i disagi affrontati dalle famiglie che assistono propri congiunti sofferenti, con notevoli oneri, anche economici;

la recente riforma sanitaria presenta, finalmente, elementi innovativi che vanno nella direzione di una maggiore attenzione verso l'assistenza domiciliare, prendendo in considerazione patologie come quelle citate;

impegna il Governo

ad investire nei prossimi anni maggiori risorse in assistenza domiciliare specifica per le malattie neurodegenerative, per superare il divario esistente e, soprattutto, affinché si possa venire incontro in maniera adeguata alle esigenze dei malati e delle famiglie che li assistono.

**9/332/2.** Molinari, Valetto Bitelli.

La Camera,

premesso che, anche nel recente passato, amministratori locali, funzionari e impiegati addetti ai servizi di assistenza sono stati vittime di delitti gravissimi, quali l'assassinio del sindaco di Caltanissetta, l'uccisione dell'assistente sociale del comune di Mussomeli, Francesca Sorice, e tanti altri casi di intimidazione e di aggressioni subite dagli addetti a rapporti con l'utenza che trattano materie di lavoro scottanti e con cittadini utenti a rischio (socio-assistenziali, consultori),

impegna il Governo

a porre in essere quelle misure idonee non solo alla prevenzione, ma anche all'inden-

nizzo delle vittime di sudette violenze o dei loro eredi.

**9/332/3.** Misuraca, Garra.

La Camera

impegna il Governo:

in sede di definizione del piano nazionale di cui all'articolo 18, a prevedere l'operatività dei servizi alla persona senza interruzioni orarie (24 ore);

a definire i profili professionali delle figure professionali sociali di cui all'articolo 12 sulla base della tipologia specifica degli interventi che gli operatori saranno chiamati a realizzare.

**9/332/4.** Fei, Porcu.

La Camera,

premesso che l'articolo 10 attribuisce al Governo delega per la riforma delle IPAB prevedendo l'abrogazione della legge n. 6972 del 1890 e la trasformazione delle IPAB stesse in nuovi enti di diritto pubblico a larga autonomia o in persone giuridiche di diritto privato;

considerato lo spessore storico di tali istituzioni, tutte provenienti da antiche e consolidate iniziative private di solidarietà sociale, ed il ruolo dalle stesse svolto nelle comunità locali in cui sono radicate;

impegna il Governo

affinché venga garantito:

che la disciplina delle IPAB che manterranno la personalità giuridica pubblica assicuri la necessaria autonomia ai fini di una gestione ispirata ai criteri della efficacia, efficienza, economicità;

che, ai fini della assunzione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle IPAB, nell'ambito della « normativa vigente » si tenga conto dei criteri contenuti nella sentenza n. 396 del 1988 della Corte costituzionale e del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, nonché di quelli di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 relativi alle istituzioni operanti nel settore educativo;

che nei casi di scioglimento delle IPAB venga data prioritariamente applicazione alle norme statutarie sulla devoluzione dei beni in relazione all'articolo 31 del codice civile, con destinazione alle altre ex IPAB operanti in settori affini.

**9/332/5.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Volonté.

La Camera,

Considerato che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, rappresentano una realtà fondamentale nel campo dell'assistenza e dei servizi sociali fondata su una lunga tradizione e su una consolidata esperienza nel settore;

Rilevato che in tale realtà è essenziale garantire l'attuazione del principio di sussidiarietà onde evitare qualsiasi intervento statalistico e lesivo delle autonomie locali in cui le IPAB rappresentano istituzioni pubbliche non territoriali,

impegna il Governo

1) a consentire alle IPAB di partecipare alla programmazione degli interventi e dei servizi di natura sociale, di attuare in pieno il principio di sussidiarietà e di prevedere una piena integrazione tra pubblico e privato complementare, riconoscendo fondamentalmente alle IPAB la natura di istituzioni locali non territoriali;

2) a salvaguardare le caratteristiche di fondo delle normative vigenti in materia che già prevedono norme per assicurare autonomia statutaria patrimoniale, contabile e tecnica pienamente compatibili con l'esigenza di una adeguata vigilanza e controllo rispettosi dell'autonomia anche gestionale;

3) a salvaguardare la competenza regionale delle forme di controllo preventivo e successivo già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

4) a considerare solo come soluzione estrema lo scioglimento delle IPAB e la devoluzione dei patrimoni ad altre IPAB che rientrano nel sistema integrato di in-

terventi e servizi sociali solo in quanto IPAB d'interesse sociale e non scolastico, in quanto è essenziale garantire la destinazione dei beni ai beneficiari nonché il pieno rispetto delle libere volontà dei donanti.

**9/332/6.** Porcu, Burani Procaccini, Lucchese, Volonté.

***INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA******(Sezione 1 - Iniziative per favorire la cura dei malati psichici)*****A)**

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

quotidianamente giungono in Parlamento pressanti richieste per la revisione della legge 180 da parte di svariate associazioni psichiatriche;

dal 1978 ad oggi — dopo cioè la ormai tristemente famosa legge 180 — non c'è giorno in cui le cronache dei quotidiani non riportano fatti di sangue in cui un genitore, un figlio o un uomo della strada è ferito, se non addirittura ucciso, da un soggetto psicotico;

l'Associazione cristiana volontari ammalati psichici della provincia di Milano ha segnalato che una madre, non riuscendo ad accudire da sola i due figli psicotici, ha tentato di ucciderli;

l'8 maggio 2000 sul quotidiano *Il Messaggero* di Roma la presidente dell'Arap, Maria Luisa Zardini, (associazione che si batte per la riforma dell'assistenza psichiatrica) testimonia: « Ci accusano di volere la riapertura dei manicomì. Non è così. Vogliamo che i malati vengano curati... è un loro diritto. Malati e famiglie sono allo sbando. Gli schizofrenici finiscono in ospedale, dopo sei giorni li buttano fuori. Sono soltanto intontiti dai farmaci. Dopo? Il nulla assoluto. Di casi difficili ce ne sono migliaia in Italia. Al nostro telefono arrivano storie strazianti, di famiglie allo stremo, che non ce la fanno più...: a Fi-

dene, borgata nord-est di Roma, due fratelli Paolo e Vittorio hanno anche attacchi di panico. Non escono di casa. Paolo si copre la testa con un cuscino. Vivono nell'angoscia e nell'abbandono. I genitori sono vecchi e malati. Un disastro... »;

sono giacenti in Parlamento proposte di legge presentate sull'argomento che i proponenti tentano inutilmente di far inserire all'ordine del giorno —:

quali provvedimenti urgenti il Ministro interrogato intenda promuovere per arginare questo gravissimo problema che investe una moltitudine di disperati: gli ammalati e i loro familiari. (3-05714)

(30 maggio 2000)

***(Sezione 2 - Decisione del comitato bioetico dell'ospedale civico di Palermo circa l'intervento sulle gemelle siamesi peruviane)*****B)**

CAVANNA SCIREA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della morte delle due gemelle siamesi peruviane, durante l'intervento chirurgico di separazione, vi sono stati, da più parti, interventi di critica sia nei confronti dell'attività informativa svolta dai *mass-media*, sia del dottor Marcelletti che aveva deciso di procedere all'intervento. In particolare, il Ministro della sanità ha criticato il « troppo spettacolo sul caso delle gemelle peruviane » e

« la strumentalizzazione del dolore in un grande *show* ». Inoltre, con specifico riferimento all'intervento, il Ministro ha aggiunto che « per gli interventi complicati esistono delle regole di valutazione tra rischi e benefici » e che « il comitato di bioetica difficilmente pone il voto, anche se le possibilità di successo sono scarse »;

in realtà, come anche sostenuto da autorevoli esponenti della Chiesa, il lavoro svolto dai mezzi d'informazione è stato corretto e doveroso, al fine di trasmettere il dolore e la drammaticità di una vicenda che non rappresenta un caso isolato. Neanche è da paragonare, ma di ciò non si è più fatto cenno, il trattamento del tutto immorale e di vergognoso sfruttamento commerciale operato da un *network* della Florida nei confronti delle sorelline peruviane e della loro mamma;

ancora, le velate accuse rivolte, ma solo ad intervento non riuscito, al dottor Marcelletti, appaiono anch'esse strumentali ed ipocrite. La grande responsabilità che il chirurgo si è assunta non può essere valutata in modo distorto, e scambiata per « operazione di *marketing* »;

infine la sottovalutazione dei compiti propri dei comitati di bioetica degli ospedali, da parte del Ministro Veronesi, non appare rispettosa del difficile e gravoso lavoro che tali istituzioni svolgono —:

se il Ministro della sanità possiede elementi concreti attraverso cui accertare l'erroneità della decisione adottata dal Comitato bioetico dell'ospedale civico di Palermo, e se vi siano elementi certi che attestino la violazione delle norme in tema di *privacy*, con riferimento al lavoro d'informazione svolto dai media. (3-05719)

(30 maggio 2000)

### **(Sezione 3 - Misure per la riduzione del prezzo dei combustibili)**

#### **C)**

ARMANI, SELVA, ARMAROLI e CONTENTO. — Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi giorni, gli aumenti dei prezzi al consumo dei carburanti si sono determinati sia a seguito della continua svalutazione dell'euro rispetto al dollaro per l'ulteriore crescita dei tassi americani, sia per l'aumento del prezzo internazionale del greggio, che è risalito fino ai 30 dollari al barile;

la svalutazione dell'euro sul dollaro ha raggiunto ormai il 25 per cento rispetto alla sua quotazione iniziale registrata, quasi un anno e mezzo fa, al momento della sua prima emissione;

sul prezzo finale al consumo dei carburanti, indipendentemente dai costi del nostro sistema distributivo notoriamente più alti della media europea, lo Stato preleva circa il 69 per cento per il combinato disposto, « a cascata », dell'imposta di fabbricazione (riscossa all'uscita dalle raffinerie) e dell'Iva (riscossa al momento dell'acquisto da parte del consumatore finale), realizzando così uno dei più elevati prelievi tributari dell'Unione europea;

l'aumento della bolletta petrolifera italiana determina comunque una crescita del gettito dell'Iva a favore dello Stato e a carico del consumatore finale indipendentemente dall'entità dello sconto fiscale, in termini di riduzione dell'accisa, deliberato dal Governo per attenuare l'impatto del caropetrolio sul costo dei trasporti (l'80 per cento delle merci è movimentato in Italia su gomma);

l'aumento del gettito dell'Iva ha garantito senza dubbio allo Stato incassi tanto crescenti quanto più è lievitato il prezzo del greggio a livello internazionale, determinando una sorta di vergognosa « cresta » a favore della finanza pubblica;

la lievitazione degli incassi Iva, dovuti al meccanismo prima descritto, è anch'essa alla base della imponente crescita globale degli incassi tributari registrata nel corso del 1999 (pur con un Pil in aumento molto minore) e in questi primi quattro mesi dell'anno in corso, determinando una di-

sponsibilità finanziaria che consentirebbe di aumentare agevolmente lo sconto fiscale sui carburanti fino alle 150 lire, come richiesto dagli interroganti fin dal 24 febbraio 2000 in una interpellanza urgente, con evidente beneficio per i consumatori e con palese contributo all'attenuazione delle pressioni inflazionistiche, in Italia più alte che nel resto dell'Unione europea;

il contributo che tale maggiore sconto darebbe al raffreddamento dell'inflazione inciderebbe positivamente anche sul costo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, in quanto ridurrebbe l'impatto delle richieste di aumenti retributivi superiori all'inflazione programmata, contribuendo così ad attenuare la crescita, finora inarrestata, della spesa pubblica corrente -:

se non si ritenga di deliberare al più presto uno sconto fiscale sul prezzo finale dei carburanti più consistente di quello tuttora vigente, accogliendo la proposta di Alleanza Nazionale per un abbattimento dell'accisa di 150 lire al litro e di equiparate riduzioni sul gasolio da trazione. (3-05712)

(30 maggio 2000)

**(Sezione 4 – Modifica dell'attuale sistema di tassazione sull'utilizzo del gas metano)**

**D)**

PAOLO COLOMBO e GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'onere del riscaldamento costituisce una delle voci di maggior peso sul bilancio delle famiglie italiane, specie in considerazione dei prezzi internazionali delle materie prime;

se ritenga giustificato l'attuale sistema di tassazione sull'utilizzo del gas metano che prevede differenze di imposta di consumo tra nord e sud del paese e se ritenga

condivisibile la recente risoluzione ministeriale che consente alle aziende distributrici l'applicazione della maggiore aliquota del 20 per cento di Iva anche agli usi per cottura di cibi e produzione di acqua calda con la formula dell'« uso promiscuo », disattendendo specifica normativa che prevede per tali usi l'aliquota agevolata del 10 per cento. (3-05715)

(30 maggio 2000)

**(Sezione 5 – Orientamenti del Governo circa le recenti iniziative assunte da alcune regioni settentrionali)**

**E)**

ORLANDO. — *Al Ministro per le riforme istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 24 maggio 2000 il presidente della regione Lombardia, dottor Roberto Formigoni, ha imposto ai componenti della giunta regionale da lui presieduta di pronunciare il seguente giuramento: « Giuro di essere fedele alla Lombardia e al suo popolo, di osservare lealmente lo Statuto e le sue leggi nel rispetto della Costituzione e di adempiere ai miei doveri nell'interesse esclusivo dei cittadini »;

tale giuramento non era previsto né dalle leggi della Repubblica né dallo Statuto regionale;

a una formula pressoché analoga di giuramento aveva indotto i suoi assessori, qualche giorno prima, il presidente della regione Liguria, appartenente alla stessa formazione politica di Formigoni;

altri presidenti di regioni militanti anch'essi nello stesso partito, come il presidente della regione Piemonte, si sono rifiutati di seguirne l'esempio, in nome del senso dello Stato;

nei giorni che precedettero i due « giuramenti » in oggetto era stata accreditata la voce di un coordinamento tra le

cinque regioni del nord a maggioranza polista (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

tale coordinamento potrebbe sfociare in un'azione comune o addirittura ostile alle altre regioni del centro e del sud d'Italia;

la presidente della regione Umbria, onorevole Maria Rita Lorenzetti, ha denunciato in tale preannunciato coordinamento una rottura della collaborazione fra tutte le regioni decisa cinque anni fa per definire un progetto di federalismo;

le regioni del nord hanno dichiarato in diversi ma convergenti testi che « i governi regionali legittimi saranno la vera opposizione a un governo nazionale non legittimato »;

contro questi pronunciamenti eversivi, finora soltanto verbali, si sono levati i moniti delle più alte cariche dello Stato;

da ultimo, l'invito del Quirinale ai presidenti delle regioni per il 4 giugno a Roma è stato snobbato dai presidenti Formigoni e Galan -:

quali iniziative il Governo nazionale intenda assumere affinché, nella realizzazione del federalismo solidale che è alla base dei nuovi comuni valori costituzionali, non siano compiute fughe in avanti, tese a costituire posizioni di privilegio regionale o interregionale, capaci di mettere a dura prova l'unità dello Stato e la pacifica convivenza e lo sviluppo della comunità nazionale.

(3-05718)

(30 maggio 2000)

**(Sezione 6 — Ammodernamento della strada statale Appia nel tratto Benevento-Caserta)**

**F**

ABBATE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le condizioni di sostanziale impercorribilità in cui viene tenuta la strada statale Appia n. 7, nel tratto Benevento-raccordo

autostradale Caserta sud, suscitano una diffusa preoccupazione;

l'arteria ha un grande rilievo per lo sviluppo della zona, interessata dal contratto di Airola, dal patto territoriale di Benevento, dall'area di crisi candina e dall'area industriale sannita; ma è anche molto importante per i collegamenti trasversali nord-sud e Tirreno-Adriatico;

tutti i programmi di sviluppo del Mezzogiorno hanno sempre previsto l'ammodernamento di questa strada e nell'ultima legge finanziaria, anche per iniziativa dell'interrogante, è indicata tra le priorità;

cosa intenda fare in concreto il Ministro interrogato per far sì che si realizzi al più presto il collegamento a scorrimento veloce Benevento-Caserta.

(30 maggio 2000) (3-05713)

**(Sezione 7 — Tutela delle minoranze linguistiche e della cooperazione transfrontaliera)**

**G**

CAVERI. — *Ai Ministri degli affari esteri e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

le minoranze linguistiche nelle cosiddette zone di confine attendono l'adesione italiana a due importanti strumenti di fonte europea: la prima è la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che risale al 1992, la seconda riguarda i due protocolli aggiuntivi, il primo che rafforza e modernizza la cooperazione transfrontaliera e il secondo che si occupa dell'interessante cooperazione interterritoriale, che riguardano la Convenzione di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera -:

in quali tempi si preveda la firma dell'Italia a questi documenti così significativi per la tutela delle minoranze linguistiche e la cooperazione transfrontaliera.

(3-05720)

(30 maggio 2000)

**(Sezione 8 – Iniziative del Governo per favorire la crescita dell'occupazione)****H)**

CHERCHI e CORDONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il recente rapporto dell'Istituto nazionale di statistica, indica che l'occupazione fra il 1995 e il 1999 è cresciuta di 700 mila unità e che l'aumento è stato realizzato soprattutto nel terziario e nelle tipologie contrattuali cosiddette atipiche, marcatamente nel centro-nord e meno uniformemente nel Mezzogiorno —:

quali siano gli obiettivi nell'occupazione posti a base della politica economica per il prossimo futuro. (3-05716)

(30 maggio 2000)

**(Sezione 9 – Orientamento del Governo circa la «giornata dell'orgoglio omosessuale» prevista per l'8 luglio a Roma)****I)**

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la manifestazione annuale delle organizzazioni internazionali omosessuali, le-

sbiche e transessuali, prevista per l'8 luglio a Roma, è legittima e non inopportuna;

per fortuna, e non purtroppo, esiste la Costituzione, che garantisce il diritto di manifestare;

l'anno giubilare è occasione di accoglienza e non di intolleranza;

il rispetto per la Chiesa, sincero e convinto, non può significare, da parte dello Stato, abdicare alla sua laicità e, da parte delle forze politiche, subalternità;

si stanno moltiplicando provocazioni e pressioni politiche, dei neonazisti di Forza nuova, di Storace e Moffa, di tutte le destre, per impedire di fatto la manifestazione;

il ritiro del patrocinio deciso dal sindaco di Roma Rutelli è un errore, che aggrava il clima politico —:

quali iniziative intenda assumere, per la competenza del suo ministero in materia di diritti e libertà di ogni persona, per una immediata decisione del Governo che garantisca lo svolgimento della manifestazione alla data prevista, l'8 luglio, ribadendo che il nostro Paese e la città di Roma possono e debbono essere all'avanguardia nella difesa dei principi democratici sempre, anche durante l'anno giubilare. (3-05717)

(30 maggio 2000)

*PROPOSTE DI LEGGE: CACCAVARI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; GALDELLI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; GRIMALDI; CRUCIANELLI ED ALTRI; BARRAL ED ALTRI; MANGIERI ED ALTRI; MIGLIORI ED ALTRI; RIORDINO DEL SETTORE TERMALI (424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877)*

**(A.C. 424 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI**

**ART. 1.**

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina la erogazione delle cure termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse ambientali.

2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico- artistiche dei territori termali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con gli enti interessati gli strumenti di tutela e di

salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze.

5. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 1**

*(Finalità).*

*Al comma 1, sostituire le parole: cure termali con le seguenti: prestazioni termali.*

**1. 4. Governo.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale.*

**1. 5. Debiasio Calimani.**

*Al comma 1, sostituire la parola: ambientali, con le seguenti: naturali, ambientali e culturali dei territori termali.*

**1. 8. Le Commissioni.**

*Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

*Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**1. 1.** Detomas, Zeller, Brugger, Caveri, Widmann, Olivieri.

*Al comma 4, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,*

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, provvede direttamente ed immediatamente il Ministro competente.*

**1. 3.** Scaltritti, Massidda.

*Al comma 4, dopo le parole: gli strumenti di, inserire le seguenti: valorizzazione, di.*

**1. 9.** Le Commissioni.

*Al comma 5, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,*

**1. 7.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Al comma 5, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari,*

**1. 6.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**6.** Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

**1. 2.** Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Olivieri.

**(A.C. 424 – sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 2.**

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) cure termali: le cure aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera c);

b) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

c) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

d) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 2**

*(Definizioni).*

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzate a fini terapeutici.

**2. 1.** Governo.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* le cure aggiungere le seguenti: , che utilizzano acque termali o loro derivati,

**2. 2.** Governo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguente lettera:*

e) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

**\*2. 5.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguente lettera:*

e) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

**\*2. 6.** Debiasio Calimani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. I termini « terme », « termale », « acqua termale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « thermae », « Spa (salus per aquam) » sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera a).

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 2, dopo le parole:* dal comma 1, aggiungere le seguenti: e dall'articolo 2, comma 2.

**2. 10.** Le Commissioni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I termini « terme », « termale », « cure termali », « acqua minerale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « thermae », « Spa (salus per aquam) » sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del

presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, dopo le parole:* dal comma 1 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 2, comma 2.

**2. 7.** Cè, Dalla Rosa, Galli

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I termini « terme », « termale », « cure termali », « fango termale », « idrotermale », « thermae », « Spa (salus per aquam) » sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, dopo le parole:* dal comma 1 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 2, comma 2.

**2. 8.** Cè, Dalla Rosa, Galli

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I termini « terme », « termale », « cure termali », « acqua termale », « acqua minerale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « thermae » e « Spa (salus per aquam) » possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

**\*2. 4.** Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I termini « terme », « termale », « cure termali », « acqua termale », « acqua minerale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « thermae » e « Spa (salus per aquam) » possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del

specie definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

**\* 2. 9. Battaglia.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I termini « terme », « termale », « cure/terapie termali », « acqua minerale », « acqua termale », « idrotermale », « idrominrale », « thermae », « Spa » devono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

**2. 3. Debiasio Calimani.**

**(A.C. 424 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI**

**ART. 3.**

*(Stabilimenti termali).*

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffle e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, nonché acque minerali e termali, qualora le proprietà terapeutiche di queste ultime siano state riconosciute ai sensi degli articoli 6, primo comma, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 3**

*(Stabilimenti termali).*

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: fanghi, fino a: riconosciute ai sensi con le seguenti: acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffle e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto.*

**\* 3. 4. Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: fanghi, fino a: riconosciute ai sensi con le seguenti: acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia*

artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto.

**\*3. 7.** Debiasio Calimani.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: fanghi, fino a: riconosciute ai sensi con le seguenti: acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto.*

**\*3. 8.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia artificialmente preparati, aggiungere le seguenti: erbe medicinali, fieno,*

**3. 1.** Zeller, Caveri, Brugger, Detomas, Widmann.

*Aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) rispettano i contratti nazionali di lavoro e applicano integralmente la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.*

**3. 6.** Edo Rossi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.*

*1-ter. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).*

**3. 13.** Le Commissioni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Gli stabilimenti termali non possono erogare prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti. Del pari è vietato l'utilizzo nei centri estetici di fanghi sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, acque minerali e/o termali le cui proprietà terapeutiche siano state riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.*

**3. 11.** Landi di Chiavenna.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Le cure termali erogate negli stabilimenti delle aziende termali prevedono l'utilizzo di apparecchi elettromagnetici e/o elettromeccanici esclusivamente per uso terapeutico. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico dinamiche e i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità è delegato ad elaborare l'elenco degli apparecchi elettromagnetici e/o elettromeccanici da utilizzare esclusivamente per uso terapeutico. L'elenco è aggiornato con decreto del Ministero dell'industria, del com-*

mercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore termale e delle normative comunitarie vigenti.

**3. 12.** Landi di Chiavenna.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

**3. 3.** Governo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), devono essere verificati dagli organi competenti e revocati in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

**3. 2.** Scaltritti, Massidda.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: nel rispetto degli accordi contrattuali fino alla fine del comma.*

\* **3. 5.** Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: nel rispetto degli accordi contrattuali fino alla fine del comma.*

\* **3. 9.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: nel rispetto degli accordi contrattuali fino alla fine del comma.*

\* **3. 10.** Debiasio Calimani.

**(A.C. 424 — sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI**

**ART. 4.**

*(Erogazione delle cure termali).*

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuloleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e delle funzioni auditory garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, provvede all'individuazione dei percorsi diagnostici e terapeutici riguardanti ciascuna delle patologie individuate dal medesimo decreto prevedendone l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 4**

*(Erogazioni delle cure termali).*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: respiratoria con la seguente: cardiorespiratoria.*

\* **4. 2.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: respiratoria con la seguente: cardiorespiratoria.*

\* **4. 3.** Debiasio Calimani.

*Al comma 2, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: con proprio provvedimento emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al comma 1.*

**4. 4.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\* **4. 1.** Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Stagno d'Alcontres, Filocamo.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\* **4. 5.** Debiasio Calimani.

**(A.C. 424 – sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI**

**ART. 5.**

*(Regimi termali speciali).*

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad

enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.

3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 5

(*Regimi termali speciali*).

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono da questo trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni, alle province o alle regioni, secondo le modalità di cui all'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

5. Gli enti locali destinatari dei trasferimenti conferiscono gli stabilimenti termali di cui al precedente comma 4, in società di capitali appositamente costituite

con enti, istituti, aziende ed altri soggetti giuridici, operanti nel settore riabilitativo o termale.

6. I trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi 4 e 5, sono assoggettati all'imposta di registro catastale ed ipotecaria, in misura fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e rilancio degli stabilimenti termali INPS.*

##### 5. 1. Fioroni.

##### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 2. DELLE COMMISSIONI

*Sostituire le parole: alle regioni con le parole: agli enti territoriali ».*

##### 0. 5. 2. 1. Pisanu, Guidi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:  
Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e rilancio degli stabilimenti termali.*

##### 5. 2. Le Commissioni.